



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 16/04/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 19 marzo 2015, n. 101

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione d'Incidenza (livello 1: fase di screening ex DGR n. 304/2006) - Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali. Autorità Procedente: Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica.

L'anno 2015, addì 19 del mese di Marzo, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

il Dirigente ad interim  
dell'Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014,

il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n. 25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interime dell'Ufficio VAS all'ing. A. Antonicelli;

#### PREMESSO CHE

Con nota prot. n. AOO\_090/3480 del 18/4/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/4337 del 5/5/2014, il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia trasmetteva la DD n. 62 del 18/04/2014 per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per l'Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali. Alla stessa si allegava la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale Preliminare di verifica;
- proposta di modifica del Piano dei Rifiuti Speciali;

Con nota prot. n. AOO\_089/5272 del 30/6/2014 il Servizio Ecologia - Ufficio VAS, chiedeva al Servizio ciclo dei Rifiuti e Bonifica di integrare la documentazione trasmessa con quanto prescritto in DGR n. 304/2006 per lo screening d'Incidenza;

Con nota prot. n. AOO\_090/6542 del 7/8/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/7647 del 22/8/2014, il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia trasmetteva quanto richiesto integrando la documentazione già trasmessa;

Con nota prot. n. AOO\_089/8775 del 7/10/2014 il Servizio Ecologia - Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, sulla base dell'elenco proposto, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA, elencati di seguito) ai sensi dell'art. 6 della L.R. 44/12, e comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Risorse Idriche, Servizio LL.PP., Servizio Rischi industriale, Servizio Difesa del Suolo e Rischio sismico, Servizio Attività economiche consumatori, Servizio Assistenza territoriale programmazione, Servizio Agricoltura,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Bari, BAT e Foggia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Lecce, Brindisi e Taranto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (ARES)

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
- Autorità di Bacino della Puglia
- Autorità di Bacino della Basilicata
- Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore
- Provincia di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente
- Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità, Settore Territorio, Ambiente e Programmazione, Servizio ambiente e tutela venatoria;
- Provincia di Brindisi - Settore Ambiente, E servizio ecologia, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo
- Provincia BAT - Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo, Settore Ambiente, Energia, Aree Protette
- Provincia Foggia - Settore Assetto del territorio, Settore Ambiente
- Provincia Taranto - Settore Attività Produttive, Settore Ecologia e Ambiente, Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio
- Azienda Sanitaria Locale Bari
- Azienda Sanitaria Locale Lecce
- Azienda Sanitaria Locale Brindisi
- Azienda Sanitaria Locale Bat
- Azienda Sanitaria Locale Taranto
- Azienda Sanitaria Locale Foggia
- Enti Parco.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, nonché si invitava l'Autorità Procedente a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. n. 60634 del 20/10/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/10749 del 12/11/2014, la Provincia di BAT - Settore Ambiente, Rifiuti e Contenzioso - trasmetteva le proprie osservazioni;

Con nota prot. n. 60634 del 20/10/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/10749 del 12/11/2014, la Provincia di Bari - Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale - inviava il proprio parere;

Con nota prot. n. 64894 del 4/11/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/10457 del 7/11/2014, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia - trasmetteva il proprio contributo;

Con nota prot. n. 13862 del 3/11/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/10419 del 6/11/2014, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva le proprie osservazioni in merito.

con mail del 4/11/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/10747 del 12/11/2014, l'Autorità di Bacino della Basilicata segnalava un malfunzionamento al Portale del Servizio Ecologia della Regione Puglia non consentendo la visione della documentazione inerente il piano in oggetto;

Con nota prot. n. AOO\_089/11159 del 20/11/2014 il Servizio Ecologia - Ufficio VAS, rendeva noto ai SCMA che, nel corso della fase di consultazione avviata con nota prot. n. AOO\_089/8775 del 7/10/2014, si erano verificati problemi tecnici tali, per cui il sito web del Servizio Ecologia era stato disattivato, pertanto, al fine di assicurare il regolare espletamento della procedura in oggetto, comunicava il link diretto da cui scaricare la relativa documentazione e prorogava di ulteriori 30 giorni il termine per trasmettere i contributi richiesti;

Con nota prot. n. 16897 del 17/12/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/25 del 7/1/2015, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Bari, BAT e Foggia forniva il proprio contributo in merito.

Con nota prot. n. 1548 del 22/12/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/337 del 13/1/2015, l'Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore trasmetteva il proprio contributo.

Con nota prot. n. 15629 del 19/12/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/162 del 9/1/2015, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia forniva il proprio contributo in merito.

Con nota prot. n. 72446 del 30/12/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/284 del 13/1/2015, l'ARPA Puglia trasmetteva le proprie osservazioni;

Con nota prot. n. AOO\_089/1020 del 27/1/2015 il Servizio Ecologia - l'Ufficio VAS trasmetteva al servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica i contributi dei SCMA non trasmessi alla stessa autorità procedente affinché questa potesse esercitare la facoltà di cui all'art. 8 co. 3 della legge regionale in oggetto;

Con nota prot. n. 15113/9 del 16/1/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/1139 del 28/1/2015, l'ASL BA trasmetteva le proprie osservazioni;

Con nota prot. n. AOO\_090/2288 del 4/3/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/3404 del 9/3/2015, il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva le proprie controdeduzioni in riscontro a quanto sollevato dai SCMA e proponeva alcune modifica relativamente a taluni aspetti "che dovrebbero essere migliorati, sia per consentire una più corretta applicazione della stessa ma anche per risolvere alcune questioni ancora aperte".

ATTESO CHE:

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti rientra nella categoria di piani individuata dall'art. 3, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii. (d'ora in poi legge) e in virtù di quanto disposto dall'art. 199 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica;

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura2000 nel territorio della Regione Puglia;

- ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., la Valutazione Ambientale Strategica comprende la procedura di Valutazione di Incidenza.

CONSIDERATO CHE:

- con Determina Dirigenziale n. 610 del 23/12/2009, questo Ufficio emetteva il parere motivato comprensivo di Valutazione d'Incidenza dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (d'ora in poi PRGRS) a valle della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

- con Deliberazione n. 2668 del 28.12.2009, pubblicata sul BURP n. 16 del 26.01.2010, la Giunta della Regione Puglia approvava l'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali;

PRESO ATTO della Determina Dirigenziale del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 62 del 18/04/2014, con cui:

- si rappresentava che:

- "il 02.07.2013, presso il Servizio Ciclo dei Rifiuti, si è tenuta una riunione coi rappresentanti delle province e di ARPA Puglia, al fine di effettuare un monitoraggio sull'attuazione del Piano e sull'adeguamento alla Direttiva Europea 98/2008;

- nel corso della predetta riunione sono state evidenziate le criticità emerse nella fase di attuazione del Piano (...);

- nel corso della suddetta riunione si è altresì discusso delle principali questioni e disposizioni del Piano su cui è stata investita l'autorità giudiziaria amministrativa (...);

- al termine della riunione del 02.07.2013 si è convenuto di procedere all'adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali coinvolgendo l'Autorità competente per la VAS e ARPA Puglia;

- nel mese di settembre 2013 e nel mese di ottobre 2013 si sono svolte due incontri del Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti (ex art. 4 Legge Regionale 17/1993), volti a dare esecuzione a quanto deciso nella riunione del 02.07.2013, nel corso delle quali sono state condivise le modifiche da apportare al Piano, e sono stati fornite indicazione per l'elaborazione del Documento Preliminare, previsti dall'art. 14 del D.lgs.152/2006;

- il 12.12.2013 presso l'Ufficio Gestione dei Rifiuti si è svolto un incontro con le Province, ARPA Puglia,

l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS del Servizio Ecologia e l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, nel corso del quale è stata esaminata una prima bozza dell'aggiornamento del Piano e sono stati raccolti utili contributi ai fini della redazione della stessa e del documento preliminare”;

- infine si riteneva altresì “opportuno proporre la modifica di alcune parti del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali al fine di consentire il suo aggiornamento, anche considerato che il termine per l'adeguamento alla Direttiva Europea 98/2008 era fissato al 31.12.2013”,

- si formalizzava, ai sensi dell'art. 8 comma 1, la proposta di modifica in oggetto, “modifica minore del Piano dei Rifiuti Speciali approvato con DGR n. 2668/09”, al fine di avviare la relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 8 della legge;

CONSIDERATO altresì CHE

- nell'ambito di tale procedura:

- l'Autorità procedente è la Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

- l'Autorità competente per la VAS è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia (L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);

- l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente “ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti” è l'Ufficio VIA e VINCA, presso questo servizio (DD. n. 25/2014).

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 “per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni contenute all'articolo 8”;

- ai sensi dell'art. 8 comma 7 “La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a modifiche a piani e programmi (...) già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 o alla VAS di cui agli articoli da 9 a 15, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati”.

TENUTO CONTO altresì CHE:

Con nota prot. n. AOO\_089/8775 del 7/10/2014 è stata avviata dall'Ufficio VAS per la modifica del piano in oggetto la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

- della Provincia di BAT - Settore Ambiente, Rifiuti e Contenzioso, la quale forniva indicazioni circa una possibile armonizzazione fra i procedimenti di Autorizzazione Unica ex 208 d.lgs. 152/06 o Autorizzazioni Integrate Ambientale e le funzioni attribuite al SUAP comunale DPR 160/2010, anche in caso di variante urbanistica;

- della Provincia di Bari - Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale, la quale rilevava alcune criticità relativamente ai criteri di localizzazione riguardo all'ambito di applicazione ed ad alcune componenti “tutela della popolazione”, “tutela dai dissesti e da calamità”, “tutela dei beni ambientali e culturali” e “uso del suolo”;

- della Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia, la quale rilevava che le proprie precedenti osservazioni, fornite nell'ambito delle riunioni preliminari alla bozza di piano, “sono rimaste sostanzialmente inevase” e, ritenendo necessario che fossero prese in considerazione, le reinviava. Queste attengono a indicazioni di maggior dettaglio e chiarimento relativamente al capitolo inerente i criteri di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento e quello relativo alla localizzazione impiantistica;

- dell'Autorità di Bacino della Puglia, la quale condivideva “la proposta di modifica e le conclusioni relative alla presenza di effetti negativi sulle componenti ambientali, fermo restando l'obbligo per quei

progetti rientranti in aree considerate penalizzate di richiedere il parere di conformità al PAI”.

- della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Bari, BAT e Foggia, la quale riteneva che l'aggiornamento in oggetto “al fine di risultare compatibile con le esigenze di tutela debba prevedere” alcune modifiche proposte attinenti alla tutela delle aree e degli immobili sottoposti a vincolo ex d.lgs. 42/2004.

- dell'Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, la quale rappresentava che il PAI di competenza della stessa “è stato formalmente adottato dal Comitato Istituzionale” e quindi “è opportuno prender in considerazione i dati... strettamente legati alla pericolosità e al rischio sia da frana che idraulico consultabili sul ... sito”

- della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, la quale riteneva che “non si evidenziano particolari effetti negativi in relazione al patrimonio culturale e non si rileva, al livello attuale della pianificazione, un possibile impatto significativo sul patrimonio archeologico. Infine tuttavia la stessa sottolineava l'opportunità di prendere in considerazione nelle schede relative alle misure di mitigazione altresì l'aspetto del rischio archeologico potenziale anche in aree non vincolate.

- dell'ARPA Puglia, la quale indicava alcuni refusi all'interno del documento di piano e riportava alcune osservazioni inerenti alcune integrazioni e precisazioni da inserire nel documento di piano.

- dell'Asl BA chiedeva di specificare la distanza fra gli impianti, valutare la presenza di insediamenti abitativi, produttivi, pozzi, depuratori, vincoli di protezione, e adottare tutte le misure di mitigazione e compensazione proposte all'atto dell'autorizzazione.

che, con nota prot. AOO\_090/2288 del 4/3/2015, il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica in riscontro a quanto rappresentato dai SCMA:

1. rappresentava quanto di seguito riportato:

- “Dall'esame dei suddetti contributi emerge primariamente che quanto osservato dai SCMA consiste per la maggior parte in osservazioni di forma relative alla definizione dei criteri di localizzazione e a richieste di inserimento di ulteriori indicazioni, più specifiche o chiarificatrici dei suddetti criteri;

- in generale quindi quanto rilevato non evidenzia ulteriori elementi di criticità ambientale non considerati, né effetti negativi significativi che potrebbero scaturire dalla applicazione dello stesso ovvero un peggioramento dello stato dell'ambiente.

- In definitiva l'istruttoria dei suddetti contributi ha consentito all'ufficio scrivente di individuare alcuni aspetti relativi alla modifica in oggetto che dovrebbero essere migliorati, sia per consentire una più corretta applicazione della stessa ma anche per risolvere alcune questioni ancora aperte (...). Pertanto rappresenta la volontà di procedere ad alcune modifiche.

- Infine, in considerazione della definitiva approvazione del PPTR con DGR n. 176 del 16/02/2015, questa Autorità Procedente ritiene utile, in questa fase, aggiornare le tabelle indicanti il quadro vincolistico e il relativo grado di prescrizione in merito al divieto di realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.” Pertanto si proponeva di:

- “allineare le definizioni utilizzate, per evitare duplicazioni fra disposizioni ambientali e disposizioni paesaggistiche (es. boschi, grotte, geositi, aree protette, aree rete natura 2000, zone umide, beni storico-artistici, corsi d'acqua e fasce fluviali, ecc.), indicando la norma più restrittiva,

- aggiornare gli stessi con le NTA del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 (...)

- eliminare i riferimenti al PUTT/P non più in vigore, nonché al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii”

- nonché di proporre ulteriori modifiche derivanti da meri errori e omissioni nella stesura della proposta trasmessa.

2. controdeduceva puntualmente le osservazioni dei SCMA fornendo i chiarimenti richiesti e manifestando la volontà di accogliere molte modifiche proposte, provvedendo, in caso negativo, alle relative motivazioni. Fra queste si ritiene di sottolineare in particolare i seguenti aspetti:

- “si segnala che sono in corso le procedure per l'assunzione di tre esperti a supporto dell'Osservatorio,

e che pertanto, sarà possibile procedere all'aggiornamento dei dati in questione in una seconda fase, a seguito dell'operatività dell'Osservatorio.”

- “L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento unico, ove previsto, si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi preliminare”.

- “in riferimento alle opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale la L.R. 4/2014 (...), stabilisce, in merito al coordinamento dei procedimenti amministrativi, che per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale, l'autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15. (...). Pertanto il provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 14 della suddetta L.R.

- In merito alla variante urbanistica, si riferisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri (con nota prot. n. 810 del 03/05/2011, a firma congiunta dei Capi degli Uffici Legislativi del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministro per la Semplificazione Normativa, allegata alla presente comunicazione), riscontrando una richiesta di chiarimenti formulata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, riteneva che “i problemi di incompatibilità tra il d.P.R. n. 160/2010 e le specifiche normative di settore che prevedono procedure diverse devono essere risolti caso per caso salvaguardando i principi del procedimento unico e del non aggravio del procedimento sancito dalla legge n. 241 del 1990. In particolare, nel caso del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, come disciplinato dal d.lgs. n. 152/2006 ..., come noto, si prevede in capo alla Regione o Provincia se delegata la competenza all'emanazione dell'atto, nonché il coordinamento e la raccolta dei pareri necessari tramite una Conferenza di servizi alla quale partecipano i soggetti coinvolti. Data la sua assoluta peculiarità, in tale ipotesi, poiché è già individuato dal legislatore statale un soggetto sul quale insiste la responsabilità unitaria sin dalle prime fasi dei vari procedimenti collegati, si può ritenere opportuno, limitatamente a questo singolo caso, mantenere il procedimento in capo alla Regione o Provincia se delegata”.

- “ai sensi del art. 7 comma 6 lettera del Regolamento Regionale n. 18/2013, il provvedimento di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (e per le varianti sostanziali), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - oppure di autorizzazione integrata ambientale per i medesimi impianti ai sensi dell'art. 29-sexies del decreto, in virtù del rinvio operato al comma 11 dell'art. 29-quater del medesimo decreto - che ha per legge l'effetto di variante ai piani urbanistici comunali comporta l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in materia di VAS della predetta variante.”

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS dell'Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DELL'AGGIORNAMENTO

Oggetto del presente provvedimento è l'Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti

Speciali (d'ora in poi "l'aggiornamento"), così come da documentazione trasmessa dal Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica con nota prot. n. AOO\_090/3480 del 18/4/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/4337 del 5/5/2014, e integrata con nota prot. n. AOO\_090/6542 del 7/8/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/7647 del 22/8/2014, e tenuto conto delle proposte di formulate con nota prot. n. AOO\_090/2288 del 4/3/2015.

Gli obiettivi di tale aggiornamento sono così riassunti:

1. "esigenza di adeguare il Piano dei rifiuti speciali alla Direttiva Europea 2008/98/CE, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs 205/2010: questo prevede, all'art. 20, commi 7 e 8, che l'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali, e fissa il limite temporale del 12 dicembre 2013 entro il quale procedere all'approvazione o adeguamento". (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 2)

2. necessità di recepire nel Piano "le misure di prevenzione dei rifiuti" di cui al programma nazionale di prevenzione dei rifiuti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'art. 180 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (RAP, pag. 4)

3. urgenza di superare alcune "criticità emerse durante l'attuazione del Piano dei Rifiuti Speciali vigente (...). A titolo rappresentativo ma non esaustivo si elencano le maggiori criticità evidenziate:

- possibilità di contrasto tra parere favorevole alla realizzazione dell'impianto da parte della Commissione paesaggistica e provvedimento di diniego da parte della Provincia per l'esistenza di un vincolo escludente in relazione ad aree tutelate per legge ex art 142 del D.lgs. 42/04, con particolare riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art 134 del suddetto D.lgs.;

- necessità di chiarire il campo di applicazione della DGR 1713/2011, con riferimento alla possibile deroga ai criteri localizzativi stabiliti dal Piano;

- necessità di specificare, all'interno del piano, la definizione di "impianto esistente";

- questioni e disposizioni del Piano su cui è stata investita l'autorità giudiziaria amministrativa fra cui:

- comma 2, punto 6) dell'art. 15.1, sulla distanza tra la localizzazione dei nuovi impianti e degli esistenti;

- art. 15, ultimo comma, sulla possibilità di autorizzare all'esercizio di nuovi impianti in siti caratterizzati da litologia non argillosa;

- art. 15, comma 2, n. 3, con riferimento alla localizzazione dei nuovi impianti, eccetto le discariche, in aree industriali;

- assenza, nel Piano regionale, di una definizione esplicita o di un espresso richiamo normativo relative alle nozioni di "ampliamento" e "variante sostanziale" (RAP, pag. 5);

L'aggiornamento proposto consiste sostanzialmente nella "modifica/integrazione dei capitoli:

- 14.1 Criteri di gestione degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti speciali

- 14.2 Criteri per la effettuazione delle operazioni di recupero di rifiuti

- 15. Localizzazione impiantistica

- 15.1 Definizioni

- 15.2 Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche ex artt. 214-216 del D.lgs 152/06 e s.m.i."

- 15.3 Misure di compensazione

- 15.4 Format presentazione progetti

Con nota prot. n. AOO\_090/2288 del 4/3/2015 l'Autorità precedente propone di eliminare il paragrafo 15.4, in quanto "potrebbe limitare, in capo agli Enti preposti al rilascio dell'autorizzazione, l'autonomia nella predisposizione della modulistica per la presentazione dell'istanza: in tal senso si osserva che in molti casi si è provveduto a dare specifiche indicazioni a seconda del tipo di procedimento autorizzativo".

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali vigente (d'ora in poi PRGRS) rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti speciali. A tal proposito esso infatti "provvede a:

- (...) la definizione del fabbisogno di massima degli impianti di riciclo, di recupero e di smaltimento, indicandone la loro potenzialità e le caratteristiche principali;
- la determinazione dei criteri per l'individuazione e la localizzazione di impianti" (PRGRS, pag. 14), nonché dei "criteri per la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali".

In merito a questo aspetto, l'aggiornamento in oggetto:

- estende "i criteri per la gestione" anche agli impianti di trattamento,
- introduce alcune indicazioni relativamente alle "operazioni di miscelazione, (...) e la possibilità di introdurre nuove tecnologie e metodi di trattamento in aggiunta a quelli già codificati dalla normativa";
- prevede "Criteri per l'effettuazione delle operazioni di recupero" per "fornire una guida per individuare i principali requisiti al fine di poter autorizzare gli impianti di recupero ai sensi dell'art. 208 ed art 210 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. oltre che in Autorizzazione Integrata Ambientale per attività non previste dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. nonché D.M. Ambiente 161/2002 e ss.mm.ii.;"
- definisce nuovamente il campo di applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti;
- modifica alcuni "criteri di localizzazione, adeguandoli ai principi utilizzati nella redazione dei criteri localizzativi del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani, aggiornandoli anche alle modifiche normative e di pianificazione intervenute", sostituendo anche le disposizioni di cui alla DGR 1713/11;
- introduce ed esplicita "definizioni" utili a favorire la corretta applicazione degli stessi da parte degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni." (RAP, pag. 6);

Fra gli impianti suddetti sono ricompresi anche quelli che ricadono nel campo di applicazione della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., su cui il piano non detta ulteriori disposizioni. A tal proposito, pare opportuno sottolineare che la proposta di modifica in oggetto introduce le definizioni di "impianto esistente", "modifica di impianto esistente" legata a "mutamenti agli estremi catastali" (pag. 4) riferendole specificatamente all'applicazione dei criteri di localizzazione nelle procedure di autorizzazione e alla identificazione del format per la presentazione dei progetti.

Con nota prot. n. AOO\_090/2288 del 4/3/2015 l'Autorità procedente propone di introdurre nel concetto di "modifica di impianto esistente" anche le "modifica tecnica che comporti un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali".

Per quanto riguarda la coerenza, il PRGRS ha verificato, in sede di VAS, l'assenza di conflittualità con i seguenti piani e programmi:

- Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente
- Piano di tutela delle acque
- Piano d'ambito territoriale ottimale delle risorse idriche
- Piano di assetto idrogeologico (PAI)
- Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)
- Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA)
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
- Piano urbanistico territoriale tematico
- Piano Regionale Trasporti (Principi, indirizzi e linee di intervento)
- Piano di Sviluppo Rurale
- Programma Operativo FESR 2007-2013
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani

La proposta di modifica in oggetto, come prima richiamato, modifica i criteri di localizzazione alla luce delle norme e della pianificazione intervenuta. In merito a quest'ultima sono stati presi in considerazione anche il vigente Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato e il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Basilicata e dell'Autorità di Bacino della Basilicata. Inoltre nel piano si specifica in particolare la prevalenza "ove in contrasto" delle "disposizioni derivanti dalle modifiche dei piani e norme comunque applicabili agli impianti in questione".

Il PRGRS vigente influenza in modo specifico l'individuazione, da parte delle Province, delle aree

idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento (ex art. 197 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). In particolare esso rimanda, solo nel caso di aree “penalizzanti”, alla Provincia in sede di zonizzazione alla “definizione di misure specifiche, tarate sul contesto territoriale e ambientale” (PRGRS, pag. 94), in parte già suggerite nel relativo Rapporto Ambientale.

A tal proposito l’aggiornamento in oggetto richiama i suddetti dettami del decreto e, eliminando la disposizione relativa alle aree sole “penalizzanti”, specifica al capitolo 15.2 che “i criteri per la localizzazione degli impianti che le Province devono adottare, possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, ma limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità al PTCP vigente e dai relativi piani di settore e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri regionali”.

I problemi ambientali pertinenti al PRGRS sono legati principalmente alla realizzazione e alla fase di esercizio degli impianti di gestione, che potrebbero determinare un aumento delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti e acque reflue).

La pertinenza del PRGRS per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, può risiedere:

1. nella scelta delle localizzazioni più idonee dal punto di vista della tutela della salute e dell’ambiente alla realizzazione degli impianti di gestione
2. nella scelta delle indicazioni progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale di quanto previsto.

Il primo aspetto, inerente i criteri di localizzazione ha tenuto conto del rispetto della normativa vigente di settore, della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello regionale, della tutela della salute e degli elementi peculiari dell’ambiente e del paesaggio, ma anche dell’aspetto del risparmio di risorse, fra cui la presenza di infrastrutture esistenti e motivi di natura ambientale (consumo di suolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree urbanizzate, alterazione del paesaggio, aumento dei costi di gestione urbana, ecc.);

Per quanto riguarda il secondo sono stati previsti nel piano i criteri di gestione per le diverse tipologie di impianti e le misure di “compensazione” proposte.

Per quanto riguarda l’aspetto dell’attuazione della normativa comunitaria, al fine di garantire una maggiore tutela ambientale, nel RAP si specifica che tale proposta di modifica in primis fa proprio quanto indicato nel D.lgs 205/2010 che recepisce la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, facendo propri quindi i seguenti principi:

- “di favorire le operazioni di recupero di materia garantendo i migliori requisiti ambientali”
- “chi inquina paga”
- della precauzione e dell’azione preventiva

In particolare tale proposta:

- richiama, integrandoli nell’aggiornamento in oggetto, le misure del “Programma di Riduzione dei Rifiuti” contenute nella Parte II O1 del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- introduce alcune linee guida per la redazione e la valutazione di “misure di mitigazione e compensazione” (cap. 15.3) “utili all’individuazione delle migliori azioni da adottare e contestualmente valutare sulle diverse componenti ambientali”;

Su questa linea si inserisce anche l’aggiornamento dei criteri di localizzazione che tiene conto delle disposizioni comunitarie inerenti la pianificazione intervenuta.

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALL’AGGIORNAMENTO

Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dal PRGRS, non essendo stato messo in atto il sistema di monitoraggio previsto dalla VAS del PRGRS e in ragione del

fatto che la proposta di modifica di piano consiste essenzialmente nell'adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, nonché nella armonizzazione dei criteri localizzativi riferiti alla pianificazione dei rifiuti speciali nella regione Puglia, anche alla luce delle criticità emerse durante la fase di attuazione del Piano vigente, si rimanda a quanto già analizzato in sede di VAS.

Pertanto, non sono segnalati ulteriori aspetti di criticità ambientale non considerati nella precedente VAS.

Tuttavia si rileva che gli aspetti che si è ritenuto di voler modificare sono stati oggetto comunque, nonostante la mancata attuazione del sistema di monitoraggio, di una cospicua attività di confronto con l'ARPA, le Province, deputate alla attività di rilascio delle autorizzazioni, e gli Uffici regionali competenti per la VIA e l'AIA:

- "nelle fasi attuative del Piano il Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica ha condotto una costante osservazione al fine di individuare gli aspetti meritevoli di approfondimento e le eventuali criticità, al fine di fornire possibili soluzioni agli enti competenti;

- a seguito di confronti con i rappresentanti delle Province e con personale dell'Ufficio VIA VAS, è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 26.07.2011, che ha stabilito, in parziale deroga ai criteri localizzativi previsti nel Piano, la possibilità di localizzare impianti di recupero di rifiuti speciali, tecnicamente connessi ad impianti produttivi in aree a destinazione urbanistica non industriale, previa analisi costi-benefici e parere di ARPA Puglia;

- il 02.07.2013, presso il Servizio Ciclo dei Rifiuti, si è tenuta una riunione coi rappresentanti delle province e di ARPA Puglia, al fine di effettuare un monitoraggio sull'attuazione del Piano e sull'adeguamento alla Direttiva Europea 98/2008; ...

- nel mese di settembre 2013 e nel mese di ottobre 2013 si sono svolte due incontri del Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti (ex art. 4 Legge Regionale 17/1993), volti a dare esecuzione a quanto deciso nella riunione del 02.07.2013, nel corso delle quali sono state condivise le modifiche da apportare al Piano, e sono stati fornite indicazione per l'elaborazione del Documento Preliminare, previsti dall'art. 14 del D.lgs.152/2006;

- il 12.12.2013 presso l'Ufficio Gestione dei Rifiuti si è svolto un incontro con le Province, ARPA Puglia, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS del Servizio Ecologia e l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, nel corso del quale è stata esaminata una prima bozza dell'aggiornamento del Piano e sono stati raccolti utili contributi ai fini della redazione della stessa e del documento preliminare" (Determina Dirigenziale del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 62 del 18/4/2014).

### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO

L'analisi condotta nel Rapporto Ambientale del PRGRS ha permesso di valutare gli impatti relativi all'attuazione dello stesso, sottolineando in particolare che "in ogni caso garanzia ulteriore è rappresentata dall'applicazione, al singolo caso previsto, delle procedure autorizzatorie (tramite l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC) e di valutazione d'impatto ambientale, secondo la normativa vigente".

A tal proposito nel Rapporto preliminare dell'Aggiornamento in oggetto si ribadisce che "non si individuano possibili impatti negativi legati all'attuazione di quanto previsto dall'adeguamento e dalle modifiche/aggiornamento proposto, né relazioni causa effetto fra le modifiche proposte e l'attuazione, si ritiene anzi di fornire ulteriori strumenti di facilitazione alla determinazione delle scelte degli enti territorialmente competenti, nonché preposti al rilascio delle autorizzazioni" (RAP, pag. 7).

Si deve considerare infatti che tale aggiornamento prevedendo principalmente l'adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale di settore e l'armonizzazione dei criteri di localizzazione a partire dall'analisi integrata dei diversi aspetti che caratterizzano il territorio e delle disposizioni presenti in altri atti normativi e di pianificazione, consente di mantenere un elevato grado di protezione dell'ambiente e

di prevenire l'insorgere di problemi ambientali. Si ritiene in via generale che rispetto alla versione vigente del PRGRS, nell'aggiornamento proposto sono inseriti elementi di maggior dettaglio e di maggior tutela e sono state valutate situazioni precedentemente non considerate.

In tal senso, l'aggiornamento prevede altresì, "al fine di favorire l'introduzione e la valutazione delle misure di mitigazione e compensazione, ... schede utili all'individuazione delle migliori azioni da adottare e contestualmente valutare (gli impatti dell'impianto ndr.) sulle diverse componenti ambientali:

- A. Atmosfera
- B. Acque
- C. Suolo e Sottosuolo
- D. Vegetazione, flora, fauna
- E. Patrimonio culturale e Paesaggio
- F. Uomo e sue condizioni di vita
- G. Fattori di interferenza

L'obiettivo è quello di fornire utili strumenti per la progettazione degli impianti e la contestuale valutazione sito specifica da parte degli enti competenti" (RAP, pag. 7).

Inoltre l'istruttoria dei contributi dei SCMA ha permesso all'Autorità procedente (come esposto nella nota citata prot. n. AOO\_090/2288 del 4/3/2015) di "individuare alcuni aspetti relativi alla modifica in oggetto che dovrebbero essere migliorati, sia per consentire una più corretta applicazione della stessa ma anche per risolvere alcune questioni ancora aperte". Inoltre la contestuale approvazione del PPTR ha indotto la stessa autorità ad "aggiornare le tabelle indicanti il quadro vincolistico e il relativo grado di prescrizione in merito al divieto di realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti".

Si ritiene quindi che sebbene non si possano escludere impatti legati alla realizzazione e alla fase di esercizio degli impianti di gestione inquadrati dal piano (consumo di suolo, incremento del traffico, produzione di rumore e vibrazioni, emissioni nelle matrici aria, acqua e suolo, generazione di calore, produzione di rifiuti, ecc.), tuttavia questi potranno essere puntualmente ponderati nell'ambito delle procedure di autorizzazione, secondo le indicazioni di cui alle schede contenute nel capitolo 15.3, prevedendo nel caso le appropriate misure di "compensazione" ivi elencate nonché opportunamente valutati nelle procedure di valutazione/autorizzazione ambientale (VIA, AIA, VincA, ecc.), ove necessarie.

In definitiva si ritiene che tali impatti possano essere prevenuti e in parte controllati assicurando il rispetto delle disposizioni contenute nell'aggiornamento in oggetto, così come s'intende integrarle con le modifiche proposte nella suddetta nota, nonché di alcune prescrizioni riportate in calce.

#### 4. VALUTAZIONE D'INCIDENZA DELL'AGGIORNAMENTO (Livello 1: fase di screening ex DGR 304/2006)

Considerato che:

Il precedente Studio di incidenza di cui al PRGRS ha considerato il carico ambientale derivante dall'attuale dotazione impiantistica di rifiuti speciali (già in esercizio o per i quali è stata avviata la procedura autorizzativa) siti all'interno della rete Natura 2000 e nella fascia buffer di 300 m.

il PRGRS in vigore prevede esclusivamente per le nuove discariche un vincolo escludente nelle aree Natura 2000 nelle aree naturali protette e nelle zone umide di cui al DPR 448/76 e un vincolo penalizzante nell'area buffer di 1000 m o 2000 m dal perimetro dei SIC, ZPS e ZSC rispettivamente per le discariche per i rifiuti non pericolosi e quelle per i rifiuti pericolosi.

il parere favorevole di valutazione d'incidenza per il PRGRS prevedeva le seguenti prescrizioni:

- "si rammenta la vigenza delle misure di conservazione previste dal R.R. n. 28 del 22.12.2008 (BURP n. 200 del 23.12.2008) "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007", che all'art. lettera m "prevedono il divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di

trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti”;

- con riferimento al riutilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione si rammenta che il medesimo R.R. 28/2008 (art. 5 comma I) vieta nelle ZPS l'”utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali”;

- le discariche e gli impianti che ricadono nell'area buffer individuata dal Piano devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di tutela degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ai sensi delle direttive 79/409/CEE Uccelli e 92/43/CEE Habitat

- nel caso dei Siti Rete Natura 2000 per i quali è stato redatto il Piano di gestione occorre considerare le norme in esso contenute;

- nelle aree naturali protette, vigono le norme di cui alle relative leggi istitutive”.

Lo Studio di incidenza di cui all'aggiornamento in oggetto ha tenuto conto, in sintesi:

- delle risultanze della Valutazione d'incidenza del vigente PRGRS;

- delle risultanze dello studio d'incidenza condotto per il PRGRU che ha valutato il carico ambientale sia gli impianti localizzati all'interno di aree SIC e ZPS, che per quelli presenti nella fascia buffer di 2000 m dal confine dei Siti Natura 2000. In particolare, ha assunto quanto emerso dall'analisi, per quanto riguarda il SIC “Area delle Gravine”, che è risultata la “più soggetta a carico antropico derivante dal ciclo della gestione dei RU, sia per numero di impianti sia per tipologia” (pag. 360 “Studio di incidenza” del PRGRU) e sulla quale incidono anche altre problematiche ambientali connesse (area di crisi ambientale, SIN).

- delle risultanze della Valutazione d'incidenza del vigente PRGRU;

- la difficoltà di poter escludere a priori puntuali interferenze con i siti Natura 2000 per l'adeguamento/ampliamento di impianti esistenti, la realizzazione di nuovi impianti, la messa in esercizio di impianti già realizzati;

l'aggiornamento in oggetto, non potendo disporre dello stato di fatto della situazione impiantistica dei rifiuti speciali, né dei risultati del monitoraggio del PRGRS vigente, al fine di migliorare la tutela verso i siti Natura 2000 e le aree protette, ha previsto quindi:

un vincolo escludente sia per gli “impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero anche artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e DPR 59/2013”, che per le discariche:

- all'interno delle aree Rete Natura 2000;

- all'interno delle aree naturali protette regionali e nazionali e delle zone umide ai sensi del DPR 448/76 e nell'area buffer di 100 m dal perimetro delle stesse;

un vincolo escludente nell'area buffer dal perimetro del SIC-ZPS “area delle Gravine” di:

- 1000 m per le discariche;

- 2000 m per gli “impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero”;

un vincolo penalizzante:

- nell'area buffer di 1000 m dal perimetro delle aree Rete Natura 2000 per le discariche per i rifiuti non pericolosi;

- nell'area buffer di 2000 m dal perimetro delle aree Rete Natura 2000 per le discariche per i rifiuti pericolosi e per gli “impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero anche artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e DPR 59/2013”;

- nell'area buffer da 100 a 2000 m dal perimetro delle aree naturali protette regionali e nazionali e delle zone umide ai sensi del DPR 448/76 per tutti gli impianti;

un vincolo penalizzante nell'area buffer dal perimetro delle aree naturali protette regionali e nazionali e

delle zone umide ai sensi del DPR 448/76 che va:

- da 100 a 1000 m per le discariche;
- da 100 a 2000 m per gli “impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero”;

che è necessario attivare la valutazione di incidenza nel caso in cui l'intervento ricada in area buffer di un sito SIC, ZPS o ZSC.

che è necessario acquisire il parere favorevole dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta interessata dall'area buffer.

Pertanto, alla luce di quanto sopra,

- ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006,
- preso atto dei divieti imposti dal R.R. n. 28/2008,
- preso atto altresì dei divieti imposti dall'aggiornamento in oggetto prima richiamati tenuto conto delle proposte di modifica di cui alla nota prot. n. AOO\_090/2288 del 4/3/2015,
- considerati gli atti dell'Ufficio sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, l'impatto su habitat e specie d'interesse comunitario,

si ritiene di non sottoporre a valutazione appropriata (Livello 2 ex DGR 304/2006) l'Aggiornamento del piano di cui all'oggetto con le seguenti prescrizioni, in aggiunta a quelle già indicate nel precedente parere di Valutazione d'incidenza del PRGRS:

1. si recepisca tutto quanto indicato nella nota prot. n. AOO\_090/2288 del 4/3/2015;
2. si tenga conto delle NTA dei relativi Piani di gestione dei siti Natura 2000, ove presenti, in merito alla tematica rifiuti;
3. si inseriscano i seguenti obblighi:
  - a. “in fase di rinnovo di autorizzazione devono essere attivate iniziative volte alla delocalizzazione:
    1. per le discariche esistenti all'interno siti Rete Natura 2000 o di aree protette;
    2. per gli impianti esistenti diversi dalle discariche all'interno siti Rete Natura 2000;
  - b. in fase di rinnovo di autorizzazione vanno privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione o devono essere previste idonee misure di mitigazione/compensazione:
    1. per gli impianti esistenti diversi dalle discariche, all'interno di aree protette;
    2. per gli impianti esistenti, all'interno di zone umide ai sensi del DPR 448/76 o della relativa area buffer o nelle aree buffer dei siti Rete Natura 2000 o di aree protette, così come definite dai criteri di localizzazione;
  4. si prescriba che si inseriscano nei previsti studi di incidenza, le informazioni necessarie:
    - a. a valutare gli impatti dovuti al traffico indotto dall'impianto nei siti rete Natura 2000,
    - b. a minimizzare gli impatti in fase di cantiere, in particolare ad esempio:
      - a. valutare attentamente la scelta del periodo di realizzazione degli interventi in maniera tale che non coincida con la fase di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica,
      - b. organizzare i cantieri in modo da ottimizzare i trasporti dei materiali e le movimentazioni dei mezzi di lavoro,
      - c. sottoporre le macchine ad adeguata manutenzione per evitare anomale emissioni acustiche e/o immissioni di sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici;
5. si includano fra i “siti ad elevata sensibilità” di cui alle “misure di compensazione” (scheda D), anche

quelli caratterizzati dalla presenza di ulivi monumentali ai sensi della L. R. n. 14/2007 e ss.mm.ii. e dalla presenza delle componenti botanico-vegetazionali, delle aree protette e dei siti naturalistici individuate dal PPTR;

6. si preveda, al fine della valutazione della necessità delle “misure di compensazione”, anche la “vicinanza” ai “siti ad elevata sensibilità” definendo la stessa pari all’area buffer per i siti Rete natura 2000, le aree protette e le zone umide e almeno 500 m per le altre fattispecie;

7. si prescriva che nelle valutazioni d’incidenza di nuovi impianti o di modifiche agli stessi ricadenti nelle aree buffer delle aree Rete Natura 2000, sia inserita in ogni caso, qualora l’esito sia favorevole, la prescrizione relativa alla:

- a. realizzazione di monitoraggi post operam ambientali e sullo stato di conservazione di flora e fauna nei SIC/ZPS interessati,
- b. previsione di idonee misure di compensazione rispetto ai siti rete Natura 2000;

8. si includa fra “le misure di compensazione” previste finalizzate alla tutela dell’ambiente naturale anche le seguenti indicazioni, dettagliandole eventualmente per tipologie di impianti:

- a. localizzare adeguatamente gli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie o da habitat in base alla verifica delle zone di ricaduta degli inquinanti;
- b. predisporre barriere acustiche per impianti e macchinari;
- c. realizzare alberatura ad alto fusto a confine per contenere diffusione polveri;
- d. favorire l’intermodalità dei trasporti, con utilizzo del trasporto su ferrovia; utilizzo di mezzi su gomma a basse emissioni;
- e. predisporre a norma di legge le reti di collettamento e trattamento acque meteoriche;
- f. utilizzare le migliori tecnologie disponibili per il trattamento degli scarichi.
- g. realizzare misure di compensazione per i gas serra prodotti;
- h. utilizzare mezzi d’opera a basso impatto e le tecnologie migliori disponibili per i macchinari che effettueranno le operazioni di trattamento per evitare il disperdersi di polveri o per l’abbattimento degli inquinanti.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che l’Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali. Autorità Procedente: Regione Puglia non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva dell’aggiornamento in oggetto:

- si richiamino gli impegni assunti con DGR n. 2668 del 28.12.2009 di approvazione del PRGRS in particolare in merito allo svolgimento del piano di monitoraggio dello stesso;
- sia integrato e modificato secondo le indicazioni e le proposte contenute nella nota prot. n. AOO\_090/2288 del 4/3/2015;
- si inserisca al punto secondo del secondo capoverso del paragrafo 15.1 anche il riferimento all’art. 267 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- si richiami nel paragrafo 15.1 in modo esplicito che le disposizioni inerenti l’applicazione dei criteri di localizzazione non esonerano il proponente dalla verifica dell’acquisizione delle necessarie valutazioni di

compatibilità ambientale, nel rispetto delle norme di cui alla parte Seconda del Decreto.

- si valuti l'opportunità di sostituire i termini "modifiche sostanziali" o "varianti sostanziali" a pag. 6 dell'aggiornamento con "modifiche" riferendosi unicamente alla definizione di cui al punto b) primo capoverso del cap. 15.1. al fine di evitare possibile confusione con le analoghe definizioni di cui alle procedure di VIA e AIA.

- si specifichino a pagina 7 quali piani e norme possano essere considerate "prevalenti" al piano in oggetto.

- si chiarisca il criterio "vincolante" al paragrafo 15.2 ed a pagina 13, nei termini di evitare possibili contraddizioni con gli altri criteri di localizzazione del piano;

- si aggiungano nella tabella a pagina 13 le tipologie di impianti per cui la destinazione urbanistica "agricola" non si considera vincolo "escludente", bensì "penalizzante".

- si richiamino nel nuovo paragrafo, relativo all'integrazione delle procedure, il rispetto in qualsiasi caso delle disposizioni di cui agli artt. 10 co. 2 e 208 co. 4 lett. d del D.L.gs. 152/06 e smi relativamente al coordinamento fra le procedure VIA-AIA e Autorizzazione Unica-VIA.

- si sostituisca l'ultimo paragrafo di pagina 6 dell'aggiornamento in oggetto con le seguenti disposizioni:

- "Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 15.3 relativamente allo componente interessata dal vincolo;

- Nel caso di vincolo penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si acquisisca il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 15.3 relativamente allo componente interessata dal vincolo. Nel caso di rinnovo di autorizzazione sia valutata l'opportunità di procedere all'attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti.

- si modifichino le "misure di compensazione" di cui al capitolo 15.3, come di seguito:

- si indichino fra i fattori da tenere in considerazione per la valutazione delle misure anche "la vicinanza" a siti "critici" o "ad elevata sensibilità", definendola almeno a 500 m dal sito stesso;

- si definiscano i suddetti siti, riferendosi anche alle aree sottoposte a vincolo penalizzante di cui ai criteri di localizzazione, o fornendo un unico elenco dettagliato dei siti o caso per caso come di seguito un esempio:

- Scheda A: alla fine del 4° punto si aggiunga il seguente "(aree di crisi ambientale, aree sottoposte ai Piani di cui agli art. 9, 10 e 13 del D.Lgs. 155/10 e smi, aree in cui si sono verificati accertati superamenti, aree in cui sono presenti uno o più impianti sottoposti ad AIA, ecc.)

- Scheda B: alla fine del 3° punto fra parentesi inserire "componenti idrologiche individuate dal PPTR e Zone vulnerabili ai nitrati, Zone A e B di protezione idrogeologica e aree limitrofe al Canale Principale di cui al PT Ae aree a bassa pericolosità idraulica o rischio idrogeologico, indipendentemente dalla loro denominazione, ecc.)

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

#### GARANZIA DELLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati

esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2014 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

## DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere l'Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali - Azzonamento del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. alle condizioni prima riportate che qui si intendono integralmente richiamate;
- di non richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione Appropriata di Incidenza Ambientale (livello 2 ex DGR 304/2006) per l' Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali - Azzonamento del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto e alla Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
  - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS:
  - all' Autorità procedente - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Dirigente ad interim del Ufficio VAS

Ing. A. Antonicelli

---